



COMUNE DI PAVIA DI UDINE
PROVINCIA DI UDINE

CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Delib. n. 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE

O G G E T T O

Approvazione del regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF

L'anno **2023** , addì **14** del mese di **MARZO** alle ore **17:35** , nella sala consiliare del Municipio di Lauzacco, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Govetto Beppino	Presidente del Consiglio	Presente
Fabbro Elena	Componente del Consiglio	Presente
Grassi Paola	Componente del Consiglio	Presente
Novello Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Azzano Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Venica Giulia	Componente del Consiglio	Assente
Vidulich Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Nardone Ercole	Componente del Consiglio	Presente
Paolini Silvia	Componente del Consiglio	Presente
Palandrani Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Nardon Antonella	Componente del Consiglio	Presente
De Biaggio Alice	Componente del Consiglio	Assente
Tellini Lucia	Componente del Consiglio	Presente
Plasenzotti Loredana	Componente del Consiglio	Assente
Zaninotto Luca	Componente del Consiglio	Presente
Cecconi Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Moschione Mariella	Componente del Consiglio	Presente

Assiste all'adunanza la Sig.ra **Stanig Eva** nella sua qualità di Segretario comunale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Govetto Beppino** , nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** , il quale espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 42 - 2° comma - lett. f) e 48 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998, modificato dalla Legge n. 133 del 13.05.1999, istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48 - comma 10 - della Legge 27.12.1997 n. 449, come modificato dall'art. 1 - comma 10 - della Legge 16.06.1998 n. 191;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 21.02.2005, con la quale si istituiva e, contemporaneamente, si determinava l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dall'anno 2005;

VISTO in particolare l'art. 1 - 3° comma - del D. Lgs. n. 360/98, prima modificato dall'art. 12 della Legge n. 133/1999 e poi sostituito dall'art. 28 della Legge 21.11.2000 n. 342, dall'art. 11 della Legge 18.10.2001 n. 383 e dal comma 142 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296, che stabilisce che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 26.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

DATO ATTO che il suddetto art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006 n. 296 ha riconosciuto altresì ai Comuni la facoltà di introdurre, a decorrere dall'anno di imposta 2007, una soglia di esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito in Legge n. 148 del 14.09.2011 che ha ripristinato, a partire dal 01.01.2012, la possibilità di istituire o di incrementare l'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,8% anche in unica soluzione fiscale;

PRESO ATTO che il sistema tributario, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, è informato ai principi di capacità contributiva e progressività dell'imposizione fiscale;

EVIDENZIATO che per le annualità 2016 e 2017 gli Enti non hanno potuto stabilire aumenti e/o variazioni dell'addizionale comunale all'IRPEF rispetto alle aliquote applicabili per l'anno 2015 in quanto la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) come modificata dalla Legge n. 232 dell'11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017) aveva previsto, all'art. 1 comma 26 che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*.

CONSIDERATO che il blocco delle tariffe e delle aliquote è stato prorogato anche per l'anno 2018 con la Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di bilancio 2018);

RAPPRESENTATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.02.2005 è stata introdotta un'aliquota unica pari allo 0,1% per tutte le soglie di reddito, al fine da garantire una maggiore semplificazione fiscale e garantire il reperimento di risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e che la percentuale è stata mantenuta costante dal 2005 al 2022;

VALUTATE le nuove esigenze di bilancio e ritenuto pertanto di intervenire sul gettito del tributo con un aumento dell'aliquota da 0,1 a 0,3% garantendo, allo stesso tempo, una maggiore equità sociale e una riduzione del carico fiscale gravante sulle persone meno abbienti, con l'introduzione di una soglia di esenzione fissata a 10.000,00 €;

PREMESSO che da parte del Comune di Pavia di Udine in materia non è fino ad oggi stata adottata normativa regolamentare, allo stato preliminare all'introduzione di una soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi;

RITENUTO di provvedere in merito proponendo lo schema del “Regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF”, che si allega al presente documento come parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che “il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe di tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogare di anno in anno”

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 ove è stabilito che:
“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023.
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”.

VISTO l'art. 1, comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” che prevede l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 da parte degli Enti locali al 30 aprile 2023;

DATO ATTO che il testo del Regolamento di cui si chiede l'approvazione con la presente deliberazione è stato esaminato dalla Commissione comunale per lo Statuto ed i regolamenti nella seduta del 09/03/2023;

SENTITI l'introduzione del Presidente, gli interventi dei Consiglieri ed il dibattito in merito all'oggetto all'ordine del giorno, riportati nella registrazione elettromagnetica che, - ai sensi del 3° comma dell'art. 45 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per l'eventuale ascolto;

VISTO l'art. 151 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che, ai fini dell'adozione del presente atto, è stato acquisito il parere del revisore, protocollo 2846-A del 01.03.2023, allegato al presente atto;

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il Responsabile della Posizione

Organizzativa Contabile, Tributi e Attività economiche ha espresso parere positivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in merito alla proposta della presente deliberazione;

Con voti a favore unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI RICONOSCERE e confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa esposte, il “*Regolamento comunale per l’addizionale comunale all’IRPEF*” che, in allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale e recante l’indicazione della soglia di esenzione applicabile e la modalità di determinazione delle aliquote;

3) DI STABILIRE che il nuovo Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della presente delibera con efficacia dal 1° gennaio 2023;

4) DI PUBBLICARE all’Albo Pretorio on line il” *Regolamento comunale per l’addizionale all’IRPEF*” per 30 giorni consecutivi e in via permanente su “amministrazione trasparente” come previsto dal D.Lgs 33/2013 s.m.i.;

5) DI INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

6) DI DARE MANDATO all’Ufficio Tributi, per quanto di competenza, di porre in essere tutti gli atti necessari per una corretta applicazione della suddetta delibera.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti a favore unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i..

MF

SERVIZIO TRIBUTI ED ATTIVITA' ECONOMICHE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 08/03/2023

IL RESPONSABILE
f.to Michela Fabbro
(Firmato digitalmente)

AREA FINANZIARIA - CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 – 4° comma – del Regolamento comunale sui controlli interni, si esprime parere positivo alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 08/03/2023

IL RESPONSABILE
f.to Michela Fabbro
(Firmato digitalmente)

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to **IL PRESIDENTE**
Govetto Beppino

f.to **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Stanig Eva

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 17/03/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 01/04/2023 .

Li, 17/03/2023

f.to **L'IMPIEGATO RESPONSABILE**
Nicoletta Spizzamiglio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/03/2023

- per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni

Li, 17/03/2023

f.to **L'IMPIEGATO RESPONSABILE**
Nicoletta Spizzamiglio

**E' copia conforme all'atto sottoscritto digitalmente in originale,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.**